COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

REGOLAMENTO
SULLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO

Art. 1
Finalità

1. II presente Regolamento mira a sviluppare, all'interno della comunità, forme nuove di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Come tale si ispira ai principi richiamati nell'Art. 2 dello Statuto del Comune di San Giovanni in Marignano.

Art. 2
Oggetto

1. Si considerano attività di *Buon Vicinato* le azioni poste in essere da persone, gruppi, associazioni, che, in forma volontaria e gratuita, mirano a migliorare l'ambiente urbano e le relazioni sociali all'interno della comunità.

Art. 3
Ambiti di intervento

1. Le attività di *Buon Vicinato* possono riguardare:

Ambiente

a) Manutenzione e pulizia di parchi, aree verdi pubbliche e più in generale aree pubbliche;

b) Manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;

c) Potatura di piante di basso fusto poste in aree pubbliche (piazze, viali, parchi, aree verdi);

d) Raccolta differenziata dei rifiuti;

e) Pulizia di pubbliche strade, piazze, ecc., ivi compresa la raccolta dei rifiuti;

f) Pulizia di arredi urbani;

Servizi alle persone

g) Aiuto alle persone anziane;

h) Aiuto alle persone disabili.

2. Le attività di *Buon Vicinato* possono riguardare altre attività, non elencate al comma 1, riguardanti i servizi alle persone o al territorio, compatibili con la legislazione vigente.

Art. 4
Patto di buon vicinato

1. II rapporto di *Buon Vicinato* si instaura attraverso un patto, definito "Patto di Buon Vicinato" tra l'Amministrazione Comunale e persone, singole o associate, interessate a svolgere, gratuitamente, le attività di cui all'art. 3.
2. II "Patto di Buon Vicinato" indica:
    a) **L'oggetto,** cioè le attività di *Buon Vicinato* che la persona o il gruppo si impegna a svolgere;
    b) **La durata;**
    c) **L'obiettivo,** cioè il risultato atteso dall'Amministrazione Comunale;
    d) **II responsabile** del Patto, se si tratta di gruppi di persone;
    e) **L'impegno** dell'amministrazione, quando previsto, inteso come messa a disposizione delle attrezzature necessarie (in uso esclusivo o in condivisione con altre persone singole o associate) e/o come contributo economico a sostegno delle spese determinate dall'espletamento delle attività. La corresponsione del contributo è disposta nel rispetto del "Regolamento per la concessione dei benefici alle associazioni", limitatamente alla rendicontazione (Art. 9, comma 2, lettera "b").
3. Lo schema di "Patto" è approvato dalla Giunta comunale.

4. II "Patto" è sottoscritto dalle persone interessate (dal rappresentante legale o referente se si tratta di gruppo o associazione) e dal rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale individuato nel Responsabile dell'Area 3 – Servizi Tecnici.

Art. 5
Obblighi dell'Amministrazione

1. Nel caso in cui le attività di *Buon Vicinato* richiedono l'utilizzo di apparecchiature elettriche o meccaniche e tali apparecchiature costituiscono impegno dell'amministrazione ai sensi del precedente Art. 4, comma 2, lettera e), l'Amministrazione stipula, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro il rischio di infortuni.

Art. 6
Risoluzione del Patto

1. II "Patto di Buon Vicinato" può essere risolto prima del termine, in via unilaterale dall'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o per il mancato rispetto degli impegni sottoscritti. Della risoluzione anticipata l'Amministrazione dà comunicazione immediata alle persone interessate. In questo caso l'Amministrazione si obbliga a corrispondere il contributo economico, di cui al precedente Art. 4, comma 2 lettera e), in misura proporzionale all'attività svolta.
2. Del pari è ammesso il recesso anticipato dal "Patto di Buon Vicinato" da parte del o dei volontari nei seguenti casi:
    a) se costituiti in forma associata, qualora la forma organizzativa venga sciolta per volontà dei suoi soci;
    b) se gruppi o persone singole, nel caso del venir meno, per qualsiasi motivo, della disponibilità concordata.
3. Nel caso di recesso anticipato di cui al comma 2, l'Amministrazione si obbliga a corrispondere il contributo economico, di cui al precedente Art. 4, comma 2 lettera e), in misura proporzionale all'attività svolta.

Art. 7
Altre forme di patto

1. Il "Patto di Buon Vicinato" può riguardare anche associazioni, come quelle denominate "Banche del tempo", che svolgono attività a servizio del territorio e delle persone. In questo caso la definizione di "buon vicinato" può essere riferita, oltre che ad una singola area territoriale, all'intero territorio comunale.
2. La sottoscrizione del "Patto" segue le modalità richiamate dal presente regolamento.